

## INTRODUZIONE

Straniero è colui il quale non appartiene al luogo in cui si trova.

La stessa etimologia della parola straniero, che deriva dall'antico francese *estrangier*, da *estrangle* - "estraneo"<sup>1</sup>, indica colui che è alieno rispetto ad una data realtà territoriale e giuridica.

*Prima facie* una sola, semplice parola; in sostanza, invece, così tanto densa di significato da essere evocativa di problematiche e riflessioni, da trovare omologhi e sinonimi ad ogni latitudine. Straniero, *foreign*, *étranger*, *extranjero*, *gaijin*, tutti modi diversi per sottolineare un unico concetto: qualcuno o qualcosa di diverso, di altro rispetto a noi.

Chi affronta questo tema sa di confrontarsi con un argomento articolato, allo stesso tempo complesso e complicato, un tema che oggi assume caratteristiche del tutto peculiari. Occorre, però, evitare di cadere nell'errore di ritenerle novità assolute per la società e per il diritto.

Basta confrontarsi con lo studio dei padri del diritto moderno occidentale per accorgersi come già i latini (si pensi all'istituto dello *hospitium*<sup>2</sup>) e ancor prima gli antichi greci (con gli omologhi *asylia*<sup>3</sup>), avessero sentito l'esigenza, *rectius*, avessero compreso la necessità di prendere contezza della *quaestio* e di approntarne un'adeguata disciplina. Non a caso ogni studente di diritto conosce il brocardo latino *ubi societas ibi ius*; poiché le comunità di uomini, parafrasando un importante ed ormai scomparso medico<sup>4</sup> e scrittore di fama internazionale, sono sistemi complessi che proliferano sul margine del caos e dunque in perenne sopravvivenza a se stesse, tra l'istinto di autoconservazione e l'esigenza di mutamento rispetto al nuovo. E gli stranieri rappresentano sempre un qualcosa di nuovo per la società in cui giungono, un *quid pluris* per usare un latinismo. Ecco perché il diritto che è il massimo fenomeno sociale pur non appiattendosi sul dato sociale<sup>5</sup>, *poiché* è allo stesso tempo *ordo ordinans* ed *ordo ordinatus*, non può che provare a regolare le relazioni e le conflittualità che vengono a generarsi laddove questo *quid* si configura.

---

<sup>1</sup> Cfr. Zingarelli, *Vocabolario della lingua italiana*, 2005.

<sup>2</sup> Cfr. A. Maffi, in *Enciclopedia giuridica*, Roma, 1992, 1140.

<sup>3</sup> Cfr. *Ibidem*.

<sup>4</sup> Cfr. M. Crichton, *The lost world*, Milano, 1996, 12.

<sup>5</sup> Cfr. A. Catania, *Filosofia del diritto. Temi e problemi*, Napoli, 2000.

Un primo naturale approccio sorge come spontaneo riconoscimento bilaterale tra comunità, ineludibile per favorire gli scambi commerciali. Ma, fin da subito, il “reciproco controllo”<sup>6</sup> addivenne a qualcosa di diverso e ulteriore, ad estensione ed applicazione di istituti giuridici comuni.

Il concetto di straniero si è poi legato nella storia a quello della mancanza. La mancanza di una qualità non certo personale, piuttosto la mancanza di appartenenza ad una comunità prima, ad uno stato e ad una nazione poi. Ponendosi, dunque, sempre e comunque come antagonista necessario rispetto al concetto, giuridico prima che culturale, di cittadino; inscindibilmente connesso alla tematica dello *status* della cittadinanza, a sua volta ritenuto geneticamente ascrivibile alla idea di Nazione così come formatasi nel XIX secolo.

«Eppure l'idea di godere dei diritti per il solo fatto di esistere è una vecchia e nobile idea»<sup>7</sup>, era un'utopia già cara ai rivoluzionari inglesi come Oliver Cromwell nella sua idea di *liberty and property* del 1647; piuttosto che essere già presente nel progetto di costituzione di Marie Jean Nicolas Caritat De Condorcet del 1793. Pensatori e giuristi già moderni, ma ancora legati ad una concezione ristretta di territorialità. Infatti, quando la “Nazione” figlia della rivoluzione romantica si assise agli scranni dei legislatori, i “diritti politici” non vennero più concepiti come attributi della personalità umana in quanto tale, del cittadino inteso come colui che vive in un dato territorio e che si interessa alle sorti di questo. Il cittadino divenne un prototipo di genere, chiunque fosse sussumibile in uno stereotipo individuato per razza, cultura, discendenza. Lo straniero conseguenzialmente divenne “ciò o chi è di altra nazione”<sup>8</sup>.

Ma la colonizzazione prima e la decolonizzazione poi, hanno messo in crisi le divisioni nazionali, evidenziando la possibilità e la necessità di individuare uno “statuto” dello straniero, di ipotizzare uno standard minimo internazionale ispirato al “principio dell'assimilazione e dell'eguaglianza”<sup>9</sup>.

---

<sup>6</sup> Cfr. A. Maffi, *op. cit.*, 1143.

<sup>7</sup> Cfr. R. Chiappa, A. Santosuosso, G. C. Turri, *I tuoi diritti di straniero in Italia*, Milano, 2004, 8.

<sup>8</sup> Cfr. G. Miot, *Dizionario breve della lingua italiana*, Milano, 1970.

<sup>9</sup> Cfr. B. Nascimbene, in *Enc. dir.*, LIII, Milano, 1990, 113.

Oggi il solo fatto di esistere in quanto essere umano ridiventa insopprimibile condizione di ogni individuo. In quest'epoca di migrazioni, oggi che sembriamo tutti stranieri; oggi più che mai.

Il fenomeno del terzo millennio è la globalizzazione, degli uomini più che delle idee e dei mezzi di comunicazione. La crisi mondiale di quest'ultimo biennio ha dimostrato che la nostra società ha bisogno di una globalizzazione dei diritti affinché il quadro d'insieme trovi una sua coerenza. Arrivati a questo punto l'unica possibilità è, forse, ragionare in termini di cittadinanza universale. Processo complesso e frammentato, anche strumentale a certo potere, ma che non può prescindere da fondamentali esigenze umanitarie, sebbene non possa altresì ignorarsi l'aspetto economico. Non si invoca qui una ricostruzione in termini neogiuridicistici, ma la ricerca di un livellamento verso l'alto alla ricerca di un denominatore comune fra i vari ordinamenti, poiché se è ben lungi il tempo della negazione di ogni diritto allo straniero, questo è vero soltanto in parte del mondo e neanche in tutti i paesi che pur si autodefiniscono "più industrializzati". In quest'ottica assume rilevanza assoluta la cooperazione internazionale, pensiamo alla *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo* (1987), al *Patto internazionale sui diritti civili* (1966), alla *Convenzione europea dei diritti dell'uomo* (1950), alla *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea* (2009).

Queste e tutte le altre convenzioni, anche quelle con un carattere regionale meno ampio, palesano la necessità di dare una dimensione diversa alla condizione giuridica dello straniero. Non bastano però semplici dichiarazioni d'intento, ma interventi fattivi e concreti.

Il passaggio obbligato per lo sviluppo della disciplina è quello di valutare, quanto più asetticamente possibile, la dimensione attuale per poi intervenire in maniera organica laddove possibile e necessario. Proprio la "necessarietà" dell'intervento è la sola etica del presente lavoro, nella consapevolezza di affrontare una delle tematiche maggiormente dense per lo studioso contemporaneo, con lapalissiane implicazioni sociologiche, culturali, religiose, economiche. La disamina che seguirà vuol provare ad essere una sorta di "laboratorio ermeneutico", per usare una definizione di Giustino D'Orazio<sup>10</sup>, tracciando quelli che sono i contorni di

---

<sup>10</sup> Cfr. G. D'Orazio, *Condizione dello straniero e "Società democratica"*, Padova, 1994, 3.

massima della figura dello straniero nell'ordinamento italiano con l'approccio costituzionalistico imprescindibile in questa *sedes materiae*<sup>11</sup>. Con la consapevolezza che nell'ordinamento vigente non può essere sottaciuta, anzi andrebbe maggiormente invocata, la presenza del Legislatore comunitario se è vero come è vero che oggi, per innumerevoli ed altrettanto rilevanti profili giuridici, è ritenuto pacifico configurare un "sistema legislativo italo-comunitario"<sup>12</sup> e non più "meramente" nazionale, tale presenza sarebbe ancor più significativa e necessitata per una più efficace ed organica regolamentazione di quelli che vengono considerati "flussi d'ingresso" proprio dalla disciplina comunitaria. Vagliando, dunque, se e quali differenze esistano e sussistano tra le diverse "tipologie" di straniero; in particolare riguardo proprio a quella meno garantita dello straniero che non appartiene al consesso europeo, quello extracomunitario per l'appunto.

Si cercherà poi di individuare nella giurisprudenza di riferimento gli spunti più interessanti ai fini del presente studio.

L'argomento di tesi sarà sviluppato nella convinzione che si debba procedere sterilizzando qualsiasi deriva moral-sociologica che poco appartiene ad un elaborato giuridico, centrando invece quello che gli anglosassoni definiscono *core business* su ciò che credo debba essere ritenuto il fulcro di qualsiasi trattazione sistematica della materia, ossia i fondamenti costituzionali nella loro lungimiranza e l'aspetto, assai delicato e problematico, della regolamentazione dell'immigrazione. Pur nella consapevolezza che un tema così complesso e sfaccettato non possa essere esaurito in questa sede, si proverà a fornire quantomeno alcuni spunti di riflessione.

---

<sup>11</sup> Cfr. G. D'Orazio, *Lo straniero nella costituzione italiana*, Padova 1992. Possono inoltre vedersi le voci *Straniero (condizione giuridica dello) – diritto costituzionale* e *Straniero (condizione giuridica dello) – Diritto internazionale*, di B. Nascimbene, entrambe in *Enciclopedia giuridica*, Roma XXX, 1993. Nonché si rinvia alla bibliografia del manuale T. Martines, *Diritto costituzionale*, Milano, 2006.

<sup>12</sup> Cfr. P. Perlingieri, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, Napoli, 2006, 133.

## CAPITOLO I

### DEFINIZIONE E COLLOCAZIONE DELLA FIGURA DELLO STRANIERO

#### 1.1 DEFINIZIONE DI CITTADINO E “NON CITTADINO”

La cittadinanza è un argomento vasto e complesso che non soltanto attiene in maniera trasversale a differenti rami del diritto (costituzionale ed internazionale in primis, ma anche pubblico e privato), ma riflette anche la visione politica dello Stato e del rapporto dei suoi governanti con il popolo. Popolo e non popolazione, una preliminare differenziazione a carattere non meramente linguistico. Come fa notare A. Sabato, “per popolazione si intende la somma degli individui che in un dato momento storico vivono nel territorio dello Stato: essa, perciò, non comprende i cittadini che vivono all'estero, ma abbraccia anche gli stranieri ... che si trovino in Italia. La nozione di popolo invece si fonda sul concetto di cittadinanza, giacché comprende tutti gli individui cui è attribuito lo *status civitatis* di italiano, a prescindere dal luogo in cui vivono”<sup>1</sup>.

Questo concetto vale ovviamente per le persone fisiche, dato che per le persone giuridiche è più corretto parlare di nazionalità, si veda in riferimento la l. n. 218 del 31 maggio 1995, legge di *Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato*.

Fatta questa piccola annotazione privatistica, occorre ricordare che in dottrina si è lungamente dibattuto sulla stessa natura giuridica della cittadinanza, se dovesse essere considerata quale *status* ovvero quale *rapporto giuridico*. “Lo *status* è una situazione giuridica soggettiva che definisce la posizione di un soggetto di diritto nei confronti di altri soggetti nell'ambito di una collettività organizzata”<sup>2</sup>. Lo “*status*” gode dunque di autonoma tutela e, a sua volta, determina altre situazioni giuridiche soggettive attive e passive specificatamente tutelate dell'ordinamento. Non è dunque lo *status* una mera somma di diritti ed obblighi, ma una distinta situazione giuridica soggettiva che gode di protezione giurisdizionale mediante l'attribuzione di azioni giudiziarie volte ad accertarne l'esistenza o l'eventuale violazione da parte di terzi.

---

<sup>1</sup> Cfr. A. Sabato, *La cittadinanza italiana*, in coll. *Progetto ente locale*, 2001, 21.

<sup>2</sup> Cfr. *Ibidem*.

Il nostro ordinamento riconosce e garantisce *status* di diritto privato (es. il socio di una società o di un'associazione) e *status* di diritto pubblico (lo *status civitatis* e lo *status familiae*).

Lo *status civitatis*, in particolare, individua la posizione del singolo nell'ambito della collettività nazionale, certificandone l'appartenenza ad essa.

La cittadinanza viene attribuita agli individui che presentano un dato legame con un gruppo sociale e si configura, quindi, come una situazione giuridica riconosciuta a chi fa parte di uno Stato ed è titolare di diritti e obblighi. Essa, perciò, non può essere considerata un rapporto giuridico ma uno *status* in senso proprio, la cui natura pubblicistica non è attualmente contestata.

Estremo necessario ed indefettibile della cittadinanza è la soggezione permanente della persona allo Stato ed alle sue leggi; mentre i diritti e gli obblighi ad essa collegati, oggi considerati tipici, sono un fenomeno storicamente caratterizzato.

Furono i Romani ad approfondire per primi gli aspetti giuridici dello *ius civitatis*, sollecitati dallo sviluppo sociale di Roma da semplice unione gentilizia ad impero. Dobbiamo alla loro elaborazione giuridica la considerazione dello *status* di *civis* non più come espressione della capacità giuridica, ma come causa modificatrice della stessa nonché come condizione per il godimento dei diritti politici.

Lo *status* veniva enucleato come la speciale posizione giuridica che una persona assumeva, per una necessità superiore al suo singolo interesse, rispetto ad una comunità di persone organizzate in ordinamento giuridico; anche se il contenuto dello *status civitatis* si sarebbe modificato in rapporto alla società romana e all'elaborazione che ne avrebbero dato i giuristi.

Restava determinante l'importanza dell'acquisto dello *status civitatis*, perché solo il *civis* poteva avere la piena capacità giuridica laddove lo straniero, anche se non era equiparato ad uno schiavo, aveva soltanto una limitata capacità di agire.

Con l'espansione dei diritti romani ai "non romani", infatti, venne individuata la distinzione tra *cives sine iure suffragii et honorum* (titolari solo dei cosiddetti *iura privata*) e *cives optimo iure*, ai quali venivano riconosciuti anche i diritti politici (*ius suffragii et honorum*). Era solo il *civis optimo iure*, dunque, che partecipava attivamente alla vita politica.

Un'altra fase storica in cui la nozione di *status civitatis* appare di particolare rilievo è stata, senza dubbio alcuno, l'epoca comunale. In quanto tale *status* sottintende un rapporto sinallagmatico fra obblighi e diritti e non una mera soggezione all'autorità governativa e, nel periodo in questione, lo *status civitatis* poteva affondare le sue radici nel patto giurato dai singoli individui o da classi di persone. Era l'attiva aderenza a tale patto, e non la passiva appartenenza all'*urbs*, che definiva il *civis genuino*.

Questo fatto segnalava la totale emancipazione del concetto di cittadinanza da quello di sudditanza. Infatti, i termini *pacta o contractus cictadinaticus* mentre da un lato continuavano a designare l'origine contrattuale dell'acquisto della cittadinanza, dall'altro indicavano anche come i diritti e gli obblighi ad essa collegati fossero ora legati in rapporto di reciprocità.

Se esaminiamo il loro contenuto, però, è evidente anche come i cittadini *optimo iure* potessero provenire solo dalle classi dominanti. Infatti, se da una parte il fenomeno consentiva un rapporto paritario del cittadino con l'ente Comune, d'altro canto esso comportava che i cittadini *optimo iure* appartenessero soltanto alle classi agiate, giacché l'acquisto della cittadinanza richiedeva una partecipazione alla vita comunale, comprensiva di onori come l'elettorato attivo e passivo e la possibilità di ottenere giustizia, ma anche di oneri come possedere immobili, pagare i tributi locali, custodire le mura e altro ancora.

L'affermarsi delle Signorie e specialmente dei Principati spostò ulteriormente i termini del rapporto tra Stato e individuo e, di riflesso, gli orientamenti dottrinali.

In questa fase storica tutti i diritti politici convergevano nella figura del *princeps*, così il singolo soggetto si vedeva nuovamente compreso entro lo *status* meramente passivo della sudditanza.

Occorre attendere la Rivoluzione francese affinché la dignità nuova dell'individuo di fronte allo Stato venga definita di *citoyen*, implicando la partecipazione alla vita politica su un piano ben più ampio e complesso di quello esclusivamente locale del singolo centro urbano.

Il termine cittadino verrà introdotto nel nostro codice civile soltanto con l'unità di Italia, dopo aver superato il sospetto con cui era stato considerato al tempo della restaurazione.

In ossequio alla concezione che vedeva nella cittadinanza uno degli aspetti fondamentali dello stato della persona, rilevante ai fini della sua condizione di diritto privato, nel primo periodo di vita dello Stato italiano le norme sulla cittadinanza furono incluse nel codice civile.

Fu però ben presto avvertita l'esigenza di disciplinare la materia con una legge speciale, anche sotto la spinta delle nuove necessità poste dai flussi migratori. Si poneva, infatti, da un lato la necessità di affrontare i casi di doppia cittadinanza o di riacquisto della nazionalità e, dall'altro, l'esigenza di rendere meno rigidi i criteri per la concessione della cittadinanza agli stranieri.

Si giunse così ad una prima modificazione della normativa, realizzata in sede di legge sull'immigrazione (articoli 35 e 36 l. 31 gennaio 1901, n. 23). Ad essa seguirono la legge 13 giugno 1912, n. 555 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con r.d. 2 agosto 1912, n. 949.

Dopo numerosi e successivi provvedimenti di modifica si è giunti alla disciplina vigente, i cui testi basilari sono costituiti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91, dal d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, e dal d.P.R. 18 aprile 1994, n. 362.

E' opportuno ricordare che nel nostro diritto positivo erano conosciute diverse forme di cittadinanza e, di conseguenza, diverse categorie di cittadini.

Così, accanto ai cittadini italiani metropolitanamente esistevano i cittadini italiani delle Isole Egee, i cittadini italiani della Libia, i sudditi dell'Africa orientale italiana, ognuno con situazioni giuridiche diverse<sup>3</sup>. A coloro i quali possedevano queste cittadinanze speciali è stata poi riconosciuta – qualora non avessero acquisito altre nazionalità – la piena cittadinanza italiana.

Gli abitanti della Somalia ex italiana, invece, sottoposta all'amministrazione fiduciaria dello Stato, non avevano la cittadinanza italiana. Essi erano assimilati sotto taluni aspetti ai cittadini; ma avevano una nazionalità particolare, la cui natura si intende solo mettendo in adeguata luce la speciale natura giuridica dell'amministrazione fiduciaria.

D'altra parte, il nostro ordinamento giuridico, sino alla riforma del 1912 prevedeva la possibilità che agli stranieri naturalizzati non fossero concessi i diritti politici così come, sino al 1934, esisteva la distinzione tra grande e piccola

---

<sup>3</sup> Interessante argomento di studio che però, ai fini del presente elaborato, sarebbe improprio approfondire in questa sede.



cittadinanza. A talune categorie di stranieri, legati con particolari vincoli di antica origine o di particolare devozione al nostro Stato, poteva essere accordata una cittadinanza ristretta, che non implicava il godimento di diritti politici né l'obbligo del servizio militare. I figli di coloro che godevano della cosiddetta piccola cittadinanza, con l'adempimento degli obblighi di leva, acquisivano la piena cittadinanza.

Oggi tutte queste distinzioni sono scomparse ed il nostro diritto positivo conosce una sola cittadinanza.

In questa materia, tuttavia, si fa strada in modo pressante l'esigenza di una disciplina internazionale omogenea. La presenza di flussi migratori senza uguali nel passato rende sempre più evidenti i limiti di una legislazione nazionale in materia, che provoca inevitabili conflitti e, con essi, situazioni incresciose per l'opinione pubblica, ma anche e soprattutto pericolose per l'ordine pubblico.

In materia di cittadinanza gli Stati godono, in linea generale, di un'ampia libertà; per cui è rimessa alla volontà sovrana di ogni nazione stabilire i principi ed i criteri in base ai quali attribuire il proprio *status civitatis*.

Generalmente i principi che vengono applicati per l'attribuzione della cittadinanza, in modo esclusivo o concomitante, sono i seguenti: *ius sanguinis*; *ius soli*; o manifestazioni dirette della *voluntas* ancorata ad elementi oggettivi.

Nell'ambito di questi "criteri" la legislazione dei singoli Stati definisce le norme da applicare secondo l'orientamento storicamente e giuridicamente prevalente.

La dottrina dominante, però, individua in questa materia un particolare limite che discende da un principio generale dell'ordinamento internazionale: quello di effettività.

Questo significa che l'ordinamento internazionale non prende in considerazione le valutazioni giuridiche degli ordinamenti interni in quanto tali, ma verifica anche che esse siano espressione di un dato della realtà fattuale.

Tale criterio non può venir meno neanche in materia di cittadinanza, per cui le norme interne devono comunque presupporre una reale appartenenza dell'individuo al gruppo sociale. Perciò, ogni pretesa dello Stato di considerare proprio cittadino chi in realtà non è radicato in quella nazione mediante rapporti

sociali effettivi, è internazionalmente destituita di fondamento e consente agli altri Stati di non rispettarla.

La libertà riconosciuta ad ogni Paese di fissare i criteri per l'attribuzione della propria cittadinanza favorisce oggettivamente l'insorgere di conflitti: positivi, se una persona è considerata contemporaneamente cittadina di più Stati; negativi, se non venga riconosciuta cittadina di alcun Paese.

Il problema non ha un rilievo puramente dottrinario, giacché la definizione della cittadinanza di una persona individua la legge applicabile nei suoi confronti sia ai fini dell'attribuzione dei particolari diritti e doveri di natura pubblicistica ed internazionale, sia ai fini della determinazione del diritto applicabile in importanti rapporti giuridici privati, inerenti allo *status* della persona e della famiglia.

L'esistenza di conflitti, perciò, può dar luogo ad inconvenienti gravissimi per il singolo ed allo stato attuale, in realtà, non esiste un'adeguata disciplina internazionale di tali situazioni, ma solo trattati multilaterali o bilaterali ovvero trattati di pace o convenzioni riguardanti in modo specifico la cittadinanza.

Il nostro ordinamento in materia di doppia cittadinanza ha accolto i principi elaborati dal diritto internazionale. Infatti la legge 31 maggio 1995, n. 218, *legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato*, ha stabilito che in caso di concorso tra la cittadinanza italiana ed una o più cittadinanze straniere deve prevalere quella italiana; qualora il concorso si verifichi tra più cittadinanze straniere, si deve applicare la legge dello Stato di appartenenza con il quale la persona ha il collegamento più stretto (articolo 19).

È di tutta evidenza, a questo punto, la fondamentale importanza che in questa materia rivestono le fonti internazionali. L'Italia ha sottoscritto diversi trattati multilaterali e bilaterali in materia di cittadinanza.

Fra i trattati multilaterali di particolare interesse possiamo ricordare:

- La Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, relativa allo statuto dei rifugiati (ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722).
- La Convenzione di New York del 28 settembre 1954, relativa allo statuto degli apolidi (ratificata con legge 1° febbraio 1962, n. 306).
- Il Trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992 sulla cittadinanza europea (ratificato con legge 3 novembre 1992, n. 454).

Specifici trattati bilaterali sono stati stipulati:

- Con la Grecia il 21 agosto 1949, integrato da un protocollo complementare firmato il 6 agosto 1969, per definire la questione degli abitanti delle isole dell'Egeo.

- Con la Jugoslavia ne sono stati firmati diversi. Il più recente è quello di Osimo del 10 novembre 1975, in base al quale i soggetti residenti nel territorio libero di Trieste alla data del 10 giugno 1949 acquistano la cittadinanza dello Stato nel quale risiedono, salva la possibilità che tali persone, trasferendosi nello Stato al quale appartengono dal punto di vista etnico, ne acquistano la cittadinanza.

- Di particolare interesse è l'accordo stipulato con l'Argentina il 29 ottobre 1971, volto a facilitare ai cittadini di ognuno dei paesi firmatari l'acquisto della cittadinanza dell'altro Stato in caso di perdita della cittadinanza d'origine, ovvero a consentire il riacquisto della cittadinanza di origine semplicemente fissando la propria residenza in quel paese. Tale accordo è rimasto in vigore anche dopo la nuova legge sulla cittadinanza, anche se ha perso ogni rilevanza per i cittadini italiani, ai quali è comunque consentito conservare lo *status civitatis* nazionale in base all'articolo 11 della legge n. 91/92.

- Con la Santa Sede il trattato del Laterano, datato 11 febbraio 1929, il quale dispone che la cittadinanza vaticana è subordinata alla residenza nella Città del Vaticano. In caso di perdita della residenza l'interessato viene ritenuto cittadino italiano, a meno che non possa essere considerato cittadino di un altro Stato. Di conseguenza, colui che fosse apolide prima dell'acquisto della cittadinanza vaticana acquista automaticamente la cittadinanza italiana. I cittadini vaticani sul territorio italiano sono soggetti alla legge italiana, nelle materie per le quali le disposizioni preliminari al codice civile prevedono l'applicazione della legge nazionale, ove si tratti di ipotesi non regolate dalla legge vaticana. Qualora siano anche cittadini di un altro Stato, si applica però la legge di tale Stato.

- Con la Repubblica di San Marino, firmato il 31 marzo 1989, in materia di assistenza amministrativa, doppia cittadinanza e leva militare.